

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2002/19/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 7 marzo 2002

relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime (direttiva accesso)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,

deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato ⁽³⁾,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica ⁽⁴⁾ (direttiva quadro) fissa gli obiettivi di un quadro di riferimento che contempli le reti e i servizi di comunicazione elettronica nella Comunità e in particolare le reti di telecomunicazioni fisse e mobili, le reti televisive via cavo, le reti di radiodiffusione e telediffusione terrestri, le reti satellitari e le reti Internet, utilizzate per veicolare fonia, fax, dati o immagini. Tali reti possono essere state autorizzate dagli Stati membri ai sensi della direttiva 2002/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica ⁽⁵⁾ (direttiva autorizzazioni) o di atti normativi precedenti. Le disposizioni della presente direttiva si applicano alle reti utilizzate per l'offerta di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. La presente direttiva disciplina gli accordi in materia di accesso e di interconnessione conclusi tra i prestatori di servizi. Alle reti non pubbliche non incombono obblighi ai sensi della presente direttiva tranne nel caso in cui, benefi-

ciando dell'accesso alle reti pubbliche, esse possano essere sottoposte alle condizioni stabilite dagli Stati membri.

- (2) I servizi di fornitori di contenuti quali l'offerta di vendita di un pacchetto di servizi radiofonici o televisivi non sono disciplinati dal quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica.

- (3) Il termine «accesso» ha molte accezioni ed è pertanto necessario definire con esattezza in che senso esso è impiegato nell'ambito della presente direttiva, ferme restando accezioni diverse del termine in altri atti comunitari. Un operatore di rete può possedere la rete o le infrastrutture di base, oppure ancora affittare parte o la totalità delle stesse.

- (4) La direttiva 95/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995 relativa all'impiego di norme per l'emissione di segnali televisivi ⁽⁶⁾ non prevede obblighi in materia di sistemi o servizi specifici di trasmissione di televisione digitale e ciò ha consentito ai soggetti del mercato di prendere l'iniziativa e di sviluppare sistemi adeguati. Attraverso il Digital Video Broadcasting Group gli operatori europei hanno sviluppato una serie di sistemi di trasmissione televisiva adottati dai telediffusori di tutto il mondo. Tali sistemi di trasmissione sono stati normalizzati dall'Istituto europeo per le norme di telecomunicazione (ETSI) e sono stati oggetto di raccomandazioni dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT). Per quanto riguarda i «servizi televisivi in formato panoramico», il rapporto di immagine 16:9 è il formato di riferimento per tali servizi e programmi, adottato negli Stati membri a seguito della decisione 93/424/CEE del Consiglio, del 22 luglio 1993, relativa ad un piano d'azione per l'introduzione in Europa di servizi televisivi avanzati ⁽⁷⁾.

- (5) In un mercato aperto e concorrenziale non dovrebbero esistere restrizioni che impediscano alle imprese di negoziare tra loro accordi in materia di accesso e di interconnessione, e in particolare accordi transfrontalieri, nel rispetto delle regole di concorrenza previste dal trat-

⁽¹⁾ GU C 365 E del 19.12.2000, pag. 215 e GU C 270 del 25.9.2001, pag. 161.

⁽²⁾ GU C 123 del 25.4.2001, pag. 50.

⁽³⁾ Parere del Parlamento europeo del 1º marzo 2001 (GU C 277 dell'1.10.2001, pag. 72), posizione comune del Consiglio del 17 settembre 2001 (GU C 337 del 30.11.2001, pag. 1) e decisione del Parlamento europeo del 12 dicembre 2001 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 14 febbraio 2002.

⁽⁴⁾ Cfr. pag. 33 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁵⁾ Cfr. pag. 21 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽⁶⁾ GU L 281 del 23.11.1995, pag. 51.

⁽⁷⁾ GU L 196 del 5.8.1993, pag. 48.